



Lavori vietati in gravidanza



La legge vieta alcuni lavori durante tutto il periodo di gravidanza e, in alcuni casi, anche per sette mesi dopo il parto.

FATTORI BIOLOGICI

Contatto con materiale infetto (laboratori, ospedali)

Contatto con malati (ospedale)

Contatto con soggetti potenzialmente portatori di malattie

PRODOTTI CHIMICI

Mastici, colle (ad esempio in pelletteria o in calzaturificio)

Colori, vernici, pitture, smalti (ceramica, metalmeccanica, legno)

Metalli (industrie meccaniche o chimiche)

Gas anestetici (ospedale)

Solventi, diluenti (lavanderie industriali, tipografie, restauro)

FATTORI FISICI

Sollevamento oggetti pesanti

Posizione in piedi per più di metà dell'orario lavorativo

Lavori su scale

Rumore (telai)

Lavoro su mezzi di trasporto

Tensione o fatica eccessiva (lavoro a turni o notturno)

Esposizione a radiazioni ionizzanti

Chi ha diritto?

Tutte le lavoratrici dipendenti sia di Enti Pubblici che di Aziende private, assunte con qualsiasi tipologia di contratto di lavoro (anche apprendiste, lavoratrici a domicilio) sono tutelate dalla normativa sulle lavoratrici in gravidanza.



Cosa fare?

la lavoratrice informa il datore di lavoro sul proprio stato di gravidanza, appena ne viene a conoscenza, con il certificato del ginecologo

la lavoratrice chiede al datore di lavoro di essere informata dei rischi per la gravidanza, puerperio e allattamento presenti nel suo lavoro e delle misure adottate per evitarli. Può chiedere informazioni anche al rappresentante dei lavoratori ed al medico competente (laddove presente)

Per qualsiasi chiarimento e a garanzia della salute propria e del bambino, la lavoratrice può recarsi presso la sede più vicina dello SPSAL (Servizio di Medicina del Lavoro). Nei casi di lavoro a rischio per la gravidanza ed il puerperio lo SPSAL, su richiesta dell'interessata o della Direzione Provinciale del Lavoro, esamina l'attività lavorativa svolta dalla lavoratrice, la valutazione dei rischi e le misure intraprese dal datore di lavoro per la tutela della donna durante la gravidanza ed il puerperio.

Cosa prevede la legge per la tutela della gravidanza

La lavoratrice in gravidanza ha diritto ad un **periodo di astensione obbligatoria** dal lavoro di 5 mesi che possono essere così suddivisi:

2 mesi prima e 3 mesi dopo il parto

oppure

1 mese prima e 4 mesi dopo il parto solo se non vi sono controindicazioni sanitarie e lavorative

Inoltre è prevista la possibilità di usufruire dell'astensione anticipata dal lavoro in 2 situazioni specifiche:

in caso di *patologia della gravidanza* o di precedenti malattie che si presume possano essere aggravate dalla gravidanza.

La lavoratrice invia la richiesta di astensione anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui risiede, insieme con il certificato di gravidanza a rischio.

in caso di *lavoro a rischio per la gravidanza* solo se non è possibile che il datore di lavoro attui uno spostamento ad una mansione non a rischio per la gravidanza.

La lavoratrice invia la richiesta di astensione anticipata alla Direzione Provinciale del Lavoro della provincia in cui è situata la ditta, insieme con il certificato di gravidanza con la data presunta del parto e la dichiarazione del datore di lavoro sull'impossibilità di un cambio di mansione.

